



COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

==.==.==.==.==.

N. 12 del 29-03-2012

COPIA

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.)**

L'anno **duemiladodici** ed addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **18:00** in Villasimius e nella sala delle adunanze, in seduta Pubblica Ordinaria.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei sig.:

Sanna Salvatore	P	Pili Roberta	A
Gagliardo Giuseppe	P	Massa Andrea	P
Pusceddu Gianfranco	P	Dessi' Gianluca	P
Frau Enrico	P	Cardia Marco	P
Frau Ennio	P	Carboni Livio	P
Caredda Mario Maria	P	Garau Luciano	P
Farci Renato	P		

Presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assiste il Segretario Comunale *Dott.ssa Elisa Maria Petrucci*.

Il Sindaco *Sig. Salvatore Sanna* assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

Visto il D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili, con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

Visto l'art.27 comma8 della legge 28/12/2001 n.448 che stabilisce “ il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data”;

Dato atto che il Ministero dell'Interno con decreto del 21 dicembre 2011 ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 al 31 marzo 2012 e l'art.29 comma 16 quater del D.L. 29 dicembre n.212(Decreto Milleproroghe),differisce al 30 giugno il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012;

Visto l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 con il quale è stata attribuita ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

Visto l'art. 59 del D.Lgs 446/97 che disciplina la potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili dei Comuni;

Preso atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

Rilevato che il presente Regolamento sull'Imposta Municipale Propria trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011, convertito nella legge 214 del 22/12/2011;

Considerato che l'entrata in vigore del succitato Regolamento è prevista a far data dal 1° gennaio 2012;

Ritenuto, per le ragioni sopra richiamate, doveroso predisporre un nuovo Regolamento per la disciplina della nuova Imposta che sarà applicata già dal primo gennaio 2012;

Visionato lo schema di Regolamento sull'imposta municipale propria composto da 12 articoli, predisposto dagli Uffici Comunali;

Sentito il Sindaco-Presidente il quale illustra in generale il contenuto del Regolamento disciplinante l'I.M.U. evidenziando come lo Stato mentre si riserva una quota importante del gettito dell'imposta, affida ai Comuni il compito non solo di imporre la tassa ma anche quella di fare da esattore di entrate che vengono sottratte al Bilancio comunale.

Quindi, su esplicita richiesta del consigliere Garau dà lettura del regolamento articolo per articolo.

Sentiti gli interventi

- **del Consigliere Carboni** il quale chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 2 del regolamento nel caso di immobili appartenenti a più proprietari;
- **Sindaco** il quale riferisce che le norme di riferimento non consentono al Comune di prevedere ulteriori agevolazioni o riduzioni per particolari categorie di immobili o di soggetti proprietari. Precisa che nel caso la norma dovesse cambiare in tal senso, il Consiglio verrà chiamato ad esprimersi in merito.
- **Consigliere Garau** rileva che l'art. 9 del Regolamento prevede degli incentivi in favore del personale dell'Ufficio Tributi che partecipa all'attività di accertamento dell'imposta e osserva che mentre il funzionario viene premiato, il cittadino non viene risarcito nel caso di errori o comunque per il tempo utilizzato per chiedere informazioni o chiarimenti.
- **Sentito in merito il Revisore** dei Conti, dott. Attilio Lasio il quale precisa che il cittadino nel momento in cui riceve la cartella di pagamento dell'imposta ritenuta inesatta può dar luogo alla procedura per vedere accolte le sue rivendicazioni.
- **Garau Luciano** il quale ritiene che in questa sede, non si possa che prendere atto del regolamento, posto che secondo quanto riferito dal Sindaco non è possibile effettuare alcuna modifica se non con la presentazione preventiva di emendamenti da sottoporre al controllo di regolarità tecnica e di legittimità del Responsabile competente e del Segretario Comunale.

Esaurita la discussione, il cui resoconto integrale, registrato su supporto analogico, è depositato presso l'ufficio di Segreteria e proceduto a votazione:

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.L. 201/2011;

Acquisito il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Con 8 voti favorevoli e 4 contrari (Garau – Carboni – Cardia- Dessì);

DELIBERA

di approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, il "Regolamento sull'imposta municipale propria", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composto di n. 12 articoli;

di prevedere l'entrata in vigore del su citato Regolamento a far data dal 1° gennaio 2012.

di inviare la presente deliberazione e l'allegato "Regolamento sull'imposta municipale unica" al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva) ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia di Cagliari



C.A.P. 09049 -

Tel. 070/79301 -

fax 070/7930203 -

C.F. 80014170924

REGOLAMENTO ***Imposta Municipale Propria (I.MU.)***

ANNO 2012



INDICE

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 3 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Art. 4 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Art. 5 - Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 6 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo

Art. 7 – Rimborsi e compensazione

Art. 8- Attività di recupero

Art. 9 - Incentivi per l'attività di controllo

Art. 10 - Versamenti minimi

Art. 11 – Riscossione coattiva

Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 4 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 5 - Versamenti effettuati da un contitolare

I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore entro 60 giorni dalla data del versamento.

Art. 6 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 7 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 8- Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 9 - Incentivi per l'attività di controllo

Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 10 - Versamenti minimi

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 11 – Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Sig. Salvatore Sanna

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elisa Maria Petrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in pubblicazione dal **18-04-2012** al **03-05-2012** per quindici giorni ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/00

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elisa Maria Petrucci

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-03-2012:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elisa Maria Petrucci

=====

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li' 18-04-2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO

